



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 agosto 2023 n.125

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 4, comma 5, della Legge 27 aprile 2023 n.69 e l'articolo 55, comma 3, della Legge 5 dicembre 2011 n.188;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.18 adottata nella seduta del 29 agosto 2023;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

TITOLO I FINALITÀ

Art.1

(Costituzione)

1. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, in seguito denominata "Università" o "Ateneo", è costituita e organizzata in attuazione dei principi di cui all'articolo 6 della Legge 8 luglio 1974 n.59 e successive modifiche "Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'ordinamento sammarinese" ed ai sensi dell'articolo 62, Allegato A, della Legge 5 dicembre 2011 n.188, e nel rispetto delle norme stabilite dalla Legge 27 aprile 2023 n.69. È garantita la continuità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Università sulla base delle norme previgenti, purché non in contrasto con quanto disposto dal presente decreto delegato.

2. L'Università si costituisce come sistema pubblico e autonomo di istruzione superiore con compiti di ricerca e di formazione e di sviluppo del territorio nelle forme per collaborare al suo progresso culturale, sociale e scientifico.

3. L'Università opera in coerenza agli obiettivi concordati con la Segreteria di Stato con delega all'Università.

4. L'Università è consapevole della dimensione internazionale che le pertiene, del valore delle relazioni internazionali e delle organizzazioni cui aderisce. Riconosce i principi della Magna Carta delle Università Europee e ad essi si conforma in autonomia. Promuove la propria

appartenenza allo Spazio Europeo dell'istruzione superiore recependone indirizzi e strumenti.

Art.2
(Finalità)

1. L'Università promuove il progresso delle scienze e lo sviluppo della cultura, secondo una visione ecosostenibile e solidale organizzandone la ricerca e lo studio ai più alti livelli. In particolare essa:
 - a) organizza le attività didattiche e di ricerca anche in relazione alle attività sociali, professionali, produttive, con particolare attenzione a quelle esistenti nella Repubblica di San Marino;
 - b) promuove la diffusione della cultura scientifica;
 - c) fornisce consulenze scientifiche e tecniche ai più alti livelli di qualificazione;
 - d) partecipa alla cooperazione culturale e scientifica internazionale;
 - e) favorisce l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio;
 - f) pone al centro della propria attività anche i temi legati alla valorizzazione dei giovani e alla promozione della sostenibilità ambientale.

Art.3
(Principi)

1. L'Università è un Ente Pubblico dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, gestionale, didattica, scientifica e, nei limiti consentiti dalla legge, contabile e finanziaria.
2. L'Università conforma la propria azione all'osservanza dei principi di imparzialità, di trasparenza e di partecipazione e a criteri di efficacia ed efficienza, garantendo l'accessibilità delle informazioni relative all'Ateneo.
3. L'Università considera l'internazionalizzazione delle proprie attività di ricerca e di didattica obiettivo strategico di sviluppo e strumento di valorizzazione del proprio ruolo nei rapporti con gli altri Paesi. Valorizza la partecipazione a reti e consorzi internazionali cui conforma la propria attività, garantendo il pieno riconoscimento delle esperienze internazionali.
4. L'Università si identifica nella comunità di studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico - amministrativo. Ogni sua componente concorre, con pari dignità, nell'esercizio delle rispettive funzioni e nel rispetto dei propri ruoli e doveri, al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo.
5. L'Università è disciplinata dal presente decreto delegato e dalle leggi e decreti che vi fanno riferimento, dallo Statuto, dal Codice etico e dai Regolamenti di funzionamento ai quali si rimanda per tutto quanto non contemplato dal presente decreto delegato.

Art.4
(Collaborazione e associazione con altri soggetti)

1. L'Università, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può sottoscrivere accordi di collaborazione, di partenariato e convenzioni con altre università o enti di ricerca.
2. L'Università può altresì partecipare a forme associative con soggetti costituiti in forma di persona giuridica. La partecipazione alle stesse è consentita solo qualora sia indirizzata al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo.

Art.5
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Università è gestito in autonomia ed è costituito:

- a) dai contributi in conto capitale erogati dallo Stato o da altri soggetti, pubblici o privati;
- b) dai beni mobili ed immobili acquisiti in proprietà a qualsiasi titolo, risultanti dall'inventario e dai pubblici registri;
- c) dalle immobilizzazioni immateriali (tra cui marchi, brevetti, licenze) di proprietà;
- d) dalle quote societarie e dai conferimenti a consorzi e fondazioni;
- e) dagli eventuali risultati positivi della gestione.

Art.6

(Finanziamento)

1. L'Università finanzia la propria attività attraverso le seguenti entrate:
 - a) Trasferimenti:
 - i. Finanziamento corrente dello Stato;
 - ii. Finanziamento corrente da altri soggetti, pubblici e privati;
 - iii. Finanziamento in conto capitale dello Stato;
 - iv. Finanziamenti in conto capitale da parte di altri soggetti, pubblici e privati;
 - v. Contributi finalizzati dello Stato di natura corrente;
 - vi. Contributi finalizzati dello Stato in conto capitale;
 - vii. Entrate finalizzate di natura corrente provenienti da altri soggetti, pubblici e privati (convenzioni, contratti, ecc.);
 - viii. Entrate finalizzate in conto capitale provenienti da altri soggetti, pubblici e privati (convenzioni, contratti, ecc.);
 - b) Entrate proprie:
 - i. Tasse e contributi derivanti dall'attività istituzionale;
 - ii. Introiti derivanti da attività convenzionate con soggetti pubblici e privati a carattere corrente;
 - iii. Entrate patrimoniali di natura finanziaria;
 - iv. Entrate di carattere accessorio;
 - c) alienazione di beni patrimoniali;
 - d) accensione di mutui e prestiti.

Art.7

(Atti normativi)

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Università sono disciplinati con:
 - a) lo Statuto;
 - b) il Codice etico;
 - c) i Regolamenti di funzionamento.
2. La proposta di adozione e modifica di tali atti può essere formulata da un terzo del Consiglio dell'Università, oppure da un terzo del Senato Accademico, oppure dalla Consulta del personale tecnico amministrativo, oppure dalla Consulta degli studenti.
3. Le deliberazioni contenenti le proposte di revisione dello Statuto di cui alla lettera a) del comma 1 sono approvate dal Senato Accademico con almeno due terzi dei voti favorevoli, sentiti i pareri del Consiglio dell'Università, della Consulta del personale tecnico amministrativo e della Consulta degli studenti e vengono trasmesse al Congresso di Stato nell'ambito della delega prevista dall'articolo 4, comma 5, della Legge n.69/2023.
4. Le deliberazioni di adozione e revisione degli atti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, che lo Statuto non demanda ad altri organi, sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio dell'Università a maggioranza semplice.
5. Gli atti normativi di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito web dell'Università ai sensi delle leggi vigenti.

Art.8
(Statuto)

1. Lo Statuto dell'Università di cui all'Allegato A è parte integrante del presente decreto delegato e ne indica le finalità articolando, nelle forme e nei limiti consentiti dalle leggi dello Stato, le funzioni, le norme relative al funzionamento e le prerogative dei diversi organi e strutture dell'Università di cui ai Titoli che seguono.

Art.9
(Codice etico)

1. Il Codice etico dell'Università definisce i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto dei doveri individuali nei confronti dell'istituzione di appartenenza. Esso assume come valore preminente la centralità della persona.

2. Il Codice etico garantisce la dignità e il rispetto dei diritti fondamentali della persona, l'eguaglianza nelle opportunità e la valorizzazione del merito; esso impegna l'istituzione a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione.

Art.10
(Regolamenti di funzionamento)

1. I Regolamenti di funzionamento sono atti che disciplinano in maniera complessiva specifici aspetti dell'attività dell'Ateneo, nel rispetto delle leggi e dello Statuto.

TITOLO II
ORGANI CENTRALI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ

Art.11
(Organi centrali di governo)

1. Sono organi centrali di governo dell'Università:

- a) il Rettore;
- b) il Consiglio dell'Università;
- c) il Senato Accademico.

Art.12
(Il Rettore)

1. Il Rettore ha funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche dell'Ateneo. Promuove ed attua strategie per lo sviluppo dell'Ateneo intese a garantire e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza, imparzialità e di promozione del merito. Assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio dell'Università ed è responsabile dell'attuazione delle loro deliberazioni.

2. Il Rettore è il legale rappresentante dell'Università.

3. Egli redige, annualmente, il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo di cui all'articolo 23 del presente decreto delegato.

4. Il Rettore è nominato dal Senato Accademico fra professori al più alto grado accademico (o fra professori che abbiano svolto funzioni di direzione negli organismi scientifici dell'Università) o

fra personalità di chiara fama scientifica internazionale.

5. Il Consiglio Grande Generale esprime il gradimento sulla nomina proposta dal Senato Accademico. Nel caso in cui il Consiglio Grande e Generale negasse il gradimento, dietro opportuna motivazione, il Senato Accademico è chiamato ad emettere una nuova nomina, e comunque fino a quando il Consiglio Grande e Generale esprime il gradimento. Fino alla nomina definitiva del nuovo Rettore le sue funzioni vengono assolte dal Professore Decano dell'Università.

6. Il Rettore resta in carica per un triennio accademico e può essere confermato solo per un ulteriore triennio.

7. Il Rettore in carica alla fine del primo triennio non partecipa alle sedute del Senato Accademico nelle quali viene proposta la nomina del nuovo Rettore.

8. Qualora il Rettore non possa portare a termine il proprio mandato viene sostituito dal Professore Decano dell'Università il quale assume, per un periodo di sei mesi prorogabili una sola volta di ulteriori tre mesi per causa di forza maggiore, tutti i poteri e le funzioni del Rettore.

9. Il Rettore nomina un pro-Rettore vicario, scelto fra i professori dell'Università, il quale è legittimato a sostituirlo anche nella firma degli atti in caso di sua temporanea assenza o impedimento. Il pro-Rettore vicario partecipa alle adunanze del Senato Accademico e del Consiglio dell'Università senza diritto di voto salve le occasioni in cui sostituisca il Rettore ai sensi del periodo precedente.

Art.13

(Il Consiglio dell'Università)

1. Il Consiglio dell'Università è l'organo di governo amministrativo dell'Università. Approva le linee programmatiche e strategiche dell'Ateneo, la programmazione finanziaria e vigila sulla sostenibilità economico-finanziaria delle attività e delle strutture accademiche.

2. Il Consiglio dell'Università è composto da:

- a) il Rettore, che lo presiede;
- b) due membri designati dal Consiglio Grande e Generale, di cui uno individuato dalle forze politiche di opposizione;
- c) un rappresentante dei professori eletto da ciascun dipartimento;
- d) un rappresentante degli studenti;
- e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
- f) il Direttore Generale.

3. Alle sedute del Consiglio dell'Università partecipa senza diritto di voto il pro-Rettore vicario.

4. I componenti del Consiglio dell'Università di cui alla lettera b) sono scelti tra personalità che abbiano competenza in materia d'istruzione e tra rilevanti personalità del mondo economico e produttivo del territorio. Rimangono in carica per l'intera durata della legislatura e possono essere riconfermati una sola volta.

5. I rappresentanti degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo restano in carica per due anni.

6. Alle sedute del Consiglio dell'Università il Rettore può invitare esponenti del mondo della cultura e della società civile locale ed internazionale che possono portare un contributo significativo alle attività dell'Università.

Art.14

(Senato Accademico)

1. Il Senato Accademico è l'organo di governo scientifico e didattico dell'Università e definisce le linee programmatiche, strategiche e di sviluppo dell'Ateneo; formula proposte e pareri

obbligatori in materia di ricerca e didattica e terza missione; svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra le strutture accademiche.

2. Il Senato Accademico è composto da:

- a) il Rettore, che lo presiede;
- b) i Direttori dei dipartimenti;
- c) due professori eletti da ciascun Consiglio di Dipartimento;
- d) un rappresentante degli studenti;
- e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

3. I componenti del Senato Accademico di cui alle lettere c), d) ed e) restano in carica per due anni.

4. Alle sedute del Senato Accademico partecipano il Direttore Generale e il pro-Rettore vicario senza diritto di voto.

TITOLO III STRUTTURE ACCADEMICHE

Art.15 (Dipartimenti)

1. L'Università è organizzata in Dipartimenti, ciascuno dei quali integra funzionalmente uno o più settori di ricerca. Ad essi, in via esclusiva, fanno capo le attività didattiche.

2. I Dipartimenti sono dotati di autonomia organizzativa e gestionale nell'attuazione dei programmi didattici, di ricerca e di terza missione. Essi sono i destinatari dei fondi erogati per finanziare tali attività.

3. Per la conduzione di corsi e/o attività di ricerca o di studio, i Dipartimenti possono costituire al proprio interno dei Centri di ricerca e didattica, sentito il parere vincolante del Senato Accademico.

4. I Dipartimenti sono indicati nello Statuto; la loro istituzione o soppressione richiede la modifica dello Statuto stesso.

5. Sono organi del Dipartimento:

- a) il Direttore del Dipartimento;
- b) il Consiglio del Dipartimento;
- c) i Consigli dei Corsi di Studio.

Art.16 (Il Direttore del Dipartimento)

1. Il Direttore del Dipartimento ha responsabilità per la gestione e la promozione delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento e lo rappresenta in tutti i suoi aspetti scientifico-accademici.

2. È garante della legalità e dell'eticità della conduzione trasparente di tutte le attività del Dipartimento e assume le decisioni rilevanti del Dipartimento in maniera collegiale.

3. È eletto dal Consiglio di Dipartimento, tra i professori del Dipartimento stesso.

4. Resta in carica per un triennio accademico e può essere riconfermato più mandati.

Art.17 (Il Consiglio di Dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione, di gestione e di controllo delle attività didattiche e di ricerca facenti capo al Dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni

conferite dallo Statuto in accordo con gli orientamenti generali definiti dal Consiglio dell'Università e dal Senato Accademico.

2. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- a) il Direttore del Dipartimento, che lo presiede e rappresenta;
 - b) il Coordinatore del Dipartimento;
- e, laddove presenti:
- c) i Direttori dei Centri di ricerca e didattica;
 - d) i Direttori dei Corsi di laurea, Master, Caf, Dottorati di ricerca e delle scuole superiori di Alta Formazione universitaria;
 - e) i Professori assunti a tempo indeterminato o con contratto pluriennale;
 - f) i Ricercatori;
 - g) una rappresentanza fino ad un massimo di n.3 docenti designati dai Consigli di ciascun Corso di Studio;
 - h) un rappresentante degli studenti per ciascun corso di laurea e dottorato.

Art.18

(I Centri di ricerca e didattica)

1. I Centri di ricerca e didattica possono essere di natura Dipartimentale o Interdipartimentale.

2. I Centri di Ricerca e didattica Dipartimentali sono parte integrante del Dipartimento cui afferiscono e presentano le seguenti caratteristiche:

- a) la costituzione di un Centro di Ricerca e Didattica deve essere debitamente motivata dal Consiglio di Dipartimento, attraverso un progetto pluriennale che individui gli obiettivi, i costi e le modalità di misurazione dei risultati raggiunti. Tale progetto dovrà essere reso pubblico a seguito della sua approvazione;
- b) il Direttore del Centro di ricerca e didattica viene nominato dal Consiglio di Dipartimento;
- c) i Centri di ricerca e didattica possono dotarsi di un proprio Consiglio Scientifico, presieduto dal Direttore del Centro;
- d) il Centro di ricerca e didattica ha autonomia scientifica e può disporre dei fondi assegnati dal Consiglio di Dipartimento in ambito di programmazione economica annuale.

3. I Centri di ricerca e didattica Interdipartimentali afferiscono direttamente all'Ateneo e presentano le seguenti caratteristiche:

- a) la costituzione di un Centro di Ricerca e didattica Interdipartimentale deve essere approvata dal Senato Accademico, che valuti un progetto pluriennale che individui gli obiettivi, i costi e le modalità di misurazione degli obiettivi raggiunti. Tale progetto dovrà essere reso pubblico a seguito della sua approvazione;
- b) il Direttore del Centro di ricerca e didattica Interdipartimentale viene nominato dal Senato Accademico;
- c) i Centri di ricerca e didattica Interdipartimentali possono dotarsi di un proprio Consiglio Scientifico, presieduto dal Direttore del Centro;
- d) il Centro di ricerca e didattica Interdipartimentale ha autonomia scientifica e può disporre dei fondi assegnati dal Consiglio dell'Università in ambito di programmazione economica annuale.

Art.19

(Qualifiche del personale accademico e relativa modalità di acquisizione)

1. L'Università riconosce, in ordine crescente, le seguenti qualifiche accademiche:

- a) Ricercatore;
- b) Professore associato;

c) Professore ordinario.

2. Queste qualifiche identificano differenti livelli di conoscenze, produzione scientifica ed esperienza didattica acquisita.

3. L'Università bandisce concorsi pubblici per l'acquisizione della qualifica di Ricercatore, Professore Associato e Professore Ordinario. Tali concorsi devono ispirarsi, secondo gli standard internazionalmente riconosciuti, a criteri di imparzialità e di valorizzazione della qualificazione scientifica e didattica anche al fine di consentire la massima mobilità e permeabilità con i corpi accademici di altri Stati.

Art.20

(Corpo accademico)

1. Il Corpo accademico dell'Università è composto da Professori e ricercatori che abbiano titolo per svolgere compiti di formazione e ricerca a livello universitario. Essi si contraddistinguono per la diversa tipologia di rapporto di lavoro che intrattengono con l'Università stessa:

- a) Professori, associati o ordinari, a tempo indeterminato;
- b) Professori, con contratto della durata di un anno accademico o a contratto pluriennale rinnovabile;
- c) Ricercatori a tempo determinato, a contratto triennale rinnovabile solo per un ulteriore biennio.

Art. 21

(Altre forme di collaborazione)

1. Al fine di assicurare attività di didattica e ricerca, l'Università, esperiti gli eventuali adempimenti dell'Università di provenienza, può stipulare contratti di collaborazione occasionale con:

- a) Ricercatori di altre Università;
- b) Professori universitari;
- c) Professori visitatori;
- d) studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica.

2. L'Università può altresì stipulare, tramite pubblico bando di selezione, contratti professionali per fornire supporto alle attività didattiche o ai servizi di sistema (tra cui orientamento, internazionalizzazione, inclusione) con Tutor e collaboratori alla didattica.

3. I titolari di contratti di cui al comma 1 non entrano a fare parte del Corpo Accademico dell'Università.

4. Al fine di una crescita professionale e culturale del corpo docente del sistema di istruzione sammarinese e di uno scambio fra lo stesso e l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, gli insegnanti in ruolo di ogni ordine e grado, in possesso di laurea magistrale o equipollente, con una significativa valorizzazione per coloro in possesso di Dottorato, possono partecipare ad un Bando per Progetti di Ricerca emesso dall'Università. L'insegnante risultato primo fra i candidati sarà collocato in aspettativa dalla posizione di provenienza, e assumerà servizio presso l'Università secondo i termini e condizioni previsti dal Bando presso l'Università per il tempo necessario a concludere il progetto.

5. Il periodo di aspettativa di cui al comma 4 viene considerato ai fini gerarchici e delle progressioni retributive relative alla posizione di provenienza. Matura inoltre ogni altro diritto collegato al rapporto di lavoro come se avesse prestato servizio nella posizione di provenienza.

Art.22*(Reclutamento dei Professori e dei Ricercatori)*

1. Il numero di Ricercatori e di Professori a contratto pluriennale rinnovabile o a tempo indeterminato viene individuato sulla base del documento di programmazione strategica triennale.
2. I Professori di cui al comma 1 sono reclutati tramite concorso pubblico per titoli fra docenti che abbiano già conseguito titolo per svolgere insegnamento universitario, secondo gli standard internazionalmente riconosciuti, anche al fine di consentire il consolidamento e il rientro di professionalità sammarinesi. In sede di prima applicazione il concorso di cui al presente comma può essere riservato al personale in servizio presso l'Università che sia in possesso dei requisiti ivi richiesti.
3. Il reclutamento dei ricercatori avviene attraverso concorso pubblico.
4. L'istituzione del PDR di professore Universitario di cui all'articolo 3 della Legge 27 aprile 2023 n. 69 è esercitata mediante distinto atto.
5. Ai professori dell'Università di San Marino, di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 20 non si applica l'obbligo di cui all'articolo 31 della Legge 22 dicembre 1972 n.41.
6. I professori dell'Università di San Marino di cui all'articolo 20 comma 1 lettera c), non maturano diritti in ordine alla ricopertura di PDR di professore Universitario, temporaneamente o definitivamente vacante.
7. Si demanda alla contrattazione collettiva nazionale l'individuazione della retribuzione e della progressione retributiva di carriera dei professori universitari sulla base del PDR assegnato di cui al comma 4.

Art.23*(Il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo)*

1. Per la realizzazione dei programmi di sviluppo e potenziamento della ricerca e dell'attività didattica, il Rettore, in collaborazione con gli altri organi dell'Università, predispone un documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, approvato dal Consiglio dell'Università e dal Senato accademico.
2. Il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, che viene annualmente aggiornato, è sottoposto, per tramite della Segreteria di Stato con delega all'Università, all'approvazione del Consiglio Grande e Generale.
3. Il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo contiene una previsione:
 - a) delle attività da svilupparsi nel triennio successivo;
 - b) delle entrate e delle spese corrispondenti, che faranno da riferimento per la elaborazione del bilancio di previsione;
 - c) del fabbisogno di personale docente;
 - d) del fabbisogno di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
4. Il Fabbisogno di cui al comma 3 lettera d) viene approvato nella forma e con le modalità di cui all'articolo 63 della Legge 5 dicembre 2011 n.188.
5. Per quanto concerne il fabbisogno di professori, docenti, collaboratori alla didattica, direttori scientifici dei Corsi di Laurea, l'Università degli Studi formula un fabbisogno preventivo all'inizio di ogni anno accademico ed una relazione a consuntivo rispetto alla formulazione iniziale al termine di ogni anno accademico per il Congresso di Stato. In questo modo si intende soddisfatta l'autorizzazione di cui all'articolo 44, comma 3 della Legge 21 dicembre 2012 n.150 senza la necessità di autorizzare ogni singolo rapporto di collaborazione.

Art.24

(Introduzione del PDR di Tecnologo)

1. È istituito il PDR di Tecnologo “TECUNI” come definito all’Allegato B del presente decreto delegato.

Art.25

(Adozione di un sistema interno di assicurazione della qualità)

1. L’Università, sulla base di quanto previsto all’articolo 8 della Legge 27 aprile 2023 n.69, adotta un sistema interno di assicurazione della qualità, riconoscendone il ruolo vitale nel garantire elevati standard di qualità e nel facilitare la confrontabilità dei propri titoli rispetto a quelli emessi da Università e da Istituzioni di alta formazione di altri Paesi.
2. Tutti i dati, i documenti e le informazioni relativi al sistema interno di assicurazione della qualità sono pubblicamente accessibili.

TITOLO IV**ORGANI CONSULTIVI E DI CONTROLLO****Art.26**

(Organi consultivi e di controllo)

1. Sono organi consultivi e di controllo:
 - a) il Patto territoriale dell’Università;
 - b) il Collegio dei Sindaci Revisori;
 - c) altri organi consultivi di cui all’articolo 29.

Art.27

(Patto territoriale)

1. Il Patto territoriale costituisce il punto d’incontro tra l’Università e il territorio.
2. Fanno parte del Patto territoriale rappresentanti dell’Università e rappresentanti delle istituzioni, del mondo culturale, economico, professionale, sindacale ed associazionistico. Composizione, organizzazione e funzionamento del Patto territoriale sono definiti dallo Statuto dell’Università.
3. Il Presidente del Patto territoriale è il Rettore dell’Università.
4. Il Patto territoriale dell’Università svolge le seguenti funzioni:
 - a) propositiva: avanzando proposte di indirizzo e di sviluppo per l’Ateneo;
 - b) consultiva: fornendo pareri riguardo ai piani strategici e di sviluppo dell’Ateneo;
 - c) di comunicazione: fornendo informazioni ai portatori di interesse, tramite i rappresentanti di cui essa si compone, riguardo ai programmi che l’Università intende realizzare;
 - d) di fund-raising limitato a specifici progetti a tempo determinato.

Art.28

(Collegio dei sindaci revisori)

1. Il Collegio dei sindaci revisori è l’organo cui spetta il controllo sulla regolarità amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale. Esso esercita la funzione di garantire lo Stato negli atti comportanti spesa e la loro rispondenza alle finalità dell’Università.
2. Il Collegio dei sindaci revisori è composto di tre membri designati dal Consiglio Grande

e Generale, con nomina a maggioranza qualificata di 2/3 per la prima votazione e a maggioranza semplice per le votazioni successive. I Sindaci Revisori sono selezionati fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili; il Collegio designa fra i suoi membri il proprio Presidente.

3. Il Collegio dei sindaci revisori dura in carica per tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta.

Art.29

(Altri organi consultivi)

1. Allo scopo di promuovere il coinvolgimento, l'impegno e la partecipazione attiva di tutti i soggetti all'interno dell'Ateneo sono istituite:

- a) la Consulta del personale tecnico-amministrativo;
- b) la Consulta degli studenti.

2. Le Consulte si riuniscono almeno una volta all'anno.

3. Ulteriori organi consultivi possono essere istituiti tramite modifica dello Statuto.

TITOLO V

ORGANI AMMINISTRATIVI

Art.30

(Organi di gestione amministrativa)

1. Sono organi di gestione amministrativa dell'Università:

- a) il Direttore Generale;
- b) i Coordinatori di Dipartimento.

Art.31

(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è organo di gestione tecnico-amministrativa, nei limiti delle competenze demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di funzionamento.

2. Al Direttore Generale competono le attribuzioni previste all'articolo 14 della Legge 5 dicembre 2011 n.188.

3. Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio dell'Università, ha la responsabilità della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse tecnologiche e strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

4. Il Direttore Generale viene reclutato con bando di selezione pubblica secondo quanto previsto dalla Legge 31 luglio 2009 n.107 e successive modifiche, in particolare la lettera a) comma 2 dell'articolo 3. Dura in carica tre anni ed è riconfermabile nell'incarico per ulteriori trienni sino ad un periodo massimo di 9 anni continuativi.

5. Ai fini della partecipazione alla selezione di cui al comma 4 sono previsti i seguenti titoli e requisiti:

- a) possesso di Titolo di studio: Laurea magistrale o specialistica o di vecchio ordinamento in materia tecnica, amministrativa o culturale;
- b) comprovata esperienza manageriale, nel settore pubblico o privato, almeno quinquennale, successiva al conseguimento della laurea;
- c) conoscenza della lingua inglese equiparabile al livello C1 secondo il "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue" stabilito dal Consiglio d'Europa.

6. Al Direttore Generale è attribuita una retribuzione di posizione ai sensi dell'articolo 19 della Legge 31 luglio 2009 n.108, corrispondente al parametro 3 di cui al punto c), comma 3,

dell'articolo 4 del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21.

Art.32

(Coordinatori di Dipartimento)

1. Il Coordinatore di Dipartimento è il responsabile della struttura gestionale e amministrativa del Dipartimento, e cura l'organizzazione operativa delle attività didattiche, di ricerca e terza missione.
2. L'incarico di Coordinatore di Dipartimento è attribuito, tramite concorso pubblico, a persona con laurea magistrale o equivalente, con una conoscenza della lingua inglese di livello B2 secondo il "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue" stabilito dal Consiglio d'Europa.
3. Il Coordinatore esercita il proprio ruolo sulla base delle direttive del Consiglio di Dipartimento, collaborando con il Direttore Generale e con il Direttore di Dipartimento nell'esercizio delle proprie attività.
4. Il Coordinatore è coadiuvato dal personale tecnico amministrativo del Dipartimento nello svolgimento delle attività di gestione volte al buon funzionamento del Dipartimento, ivi compresa l'organizzazione operativa dei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art.33

(Centri di servizio)

1. I Centri di Servizio sono centri di competenza specializzati la cui attività si esplica, in maniera trasversale, in favore di tutta l'organizzazione; la costituzione dei Centri di Servizio è finalizzata al conseguimento di una elevata specializzazione, all'accrescimento delle competenze dell'intera organizzazione e ad un impiego più efficiente delle risorse.
2. I Centri di Servizio dipendono direttamente dal Direttore Generale.
3. La definizione dei Centri di Servizio e le loro competenze sono stabilite dallo Statuto.
4. Il Consiglio dell'Università, sentito il parere del Senato Accademico, può attribuire ad un determinato Centro di Servizio, per un periodo non superiore ai sei mesi, competenze aggiuntive al fine di soddisfare alcune esigenze temporanee. Nel caso tali attribuzioni siano necessarie per un periodo di tempo superiore, esse devono essere riportate nello Statuto.

TITOLO VI

INCOMPATIBILITA' E NORME FINALI

Art.34

(Incompatibilità)

1. Il Direttore Generale e il personale tecnico-amministrativo dell'Università non possono ricoprire contemporaneamente anche incarichi di carattere direttivo all'interno delle strutture accademiche.
2. I membri del Consiglio dell'Università e del Collegio dei Sindaci Revisori non possono ricoprire incarichi di natura politica o sindacale.
3. Al personale scientifico possono essere attribuite in via temporanea, nell'ambito del loro contratto, compiti di supporto e di consulenza alla struttura amministrativa dell'Università.

Art.35

(Progetti finanziati da terzi e dall'Unione Europea)

1. I funzionari amministrativi di gradi VI o superiore sono sottoposti alle medesime condizioni di tutti i paesi che accedono ai progetti finanziati da terzi e dall'Unione Europea.

Art.36

(Revoca degli organi e Commissario Straordinario)

1. Il Segretario di Stato con delega all'Università ha facoltà di proporre al Consiglio Grande e Generale la revoca delle funzioni degli organi di governo dell'Università e la nomina di un Commissario Straordinario che assuma tali funzioni, nel caso in cui ne venga accertata la non rispondenza alle finalità di cui al presente decreto delegato.
2. La deliberazione del Consiglio Grande e Generale dispone modalità, facoltà e limiti ai poteri del Commissario Straordinario e durata dell'incarico.

Art.37

(Norme transitorie e di coordinamento)

1. Nelle more della definizione del PDR di cui all'articolo 22, comma 4, i Professori Associati ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera c) e dell'articolo 21, commi 1 e 2, della Legge 25 aprile 2014 n. 67 già in servizio presso l'Università alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato sono inquadrati nel ruolo di Professori Associati a tempo indeterminato di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del presente decreto delegato conservando il trattamento economico e normativo in godimento.

Art.38

(Abrogazioni e norme finali)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della Legge 27 aprile 2023 n.69, con l'entrata in vigore del presente decreto delegato, è abrogata la Legge 25 aprile 2014 n. 67 senza reviviscenza delle norme ivi abrogate.
2. E' abrogato il Decreto Delegato 1 giugno 2023 n.90. Sono fatti salvi gli effetti ed atti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso.
3. Nell'ambito dei procedimenti concorsuali volti alla copertura di PDR da assegnarsi all'Università della Repubblica di San Marino il punteggio relativo al curriculum professionale è riconosciuto esclusivamente in relazione ad attività legate alla operatività e funzioni delle strutture universitarie.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 agosto 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Scarano – Adele Tonnini

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
Luca Beccari

